



FATTURAZIONE ELETTRONICA

La legge di bilancio 2018 (c.d. FINANZIARIA), ha introdotto numerose novità in materia di fatturazione, prescrivendo (comma 909 e seguenti) **l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.** Recentemente l'Agenzia delle Entrate con propria Circolare n.89757/2018 ha chiarito alcuni aspetti procedurali. Nel seguito si evidenziano quelli più rilevanti.

COSA SI INTENDE PER FATTURA ELETTRONICA

La fatturazione elettronica consiste in un documento informatico contenuto in un **file Formato XML (unico formato possibile), il cui contenuto risulta nel tempo immutabile e non alterabile e il quale dovrà essere trasmesso telematicamente (unica modalità possibile) attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).**

TEMPISTICHE

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica decorre:

- **Dal 1° luglio 2018** per chi riceve o emette fatture rispettivamente relative all'acquisto e alla vendita di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso **autotrazione**. N.B.: si rinvia al 1° gennaio 2019 tale obbligo per le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento e attrezzi di vario genere (salvo non si decida di ricorrere, **facoltativamente**, alla fattura elettronica);
- **Dal 1° luglio 2018** per le prestazioni rese da soggetti **subfornitore e subappaltatori nell'ambito di contratti pubblici "diretti"** ossia stipulati tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione (sempre con indicazione del relativo CUP/CIG) **nonché tra il primo e coloro di cui ci si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi**;
- **Dal 1° settembre 2018** per le operazioni con **viaggiatori privati extra-CE** art. 38-quater DPR 63/1976 (**tax free shopping**);
- **Dal 1° gennaio 2019** **tutte le operazioni documentate da fatture emesse dai soggetti passivi IVA nei confronti di altri soggetti passivi IVA, di soggetti privati, soggetti CE e soggetti Extra-CE.**



REQUISITI DELLA FATTURA ELETTRONICA

Il soggetto passivo IVA emettendo fattura elettronica assicura:

- **autenticità dell'origine**: garantisce l'autenticità del fornitore di beni/prestatore di servizi/emittente della fattura i quali devo essere certi;
- **integrità del contenuto**: non alterabilità del contenuto e dei dati obbligati inseriti in fattura (art. 21 c. 3 D.P.R. 633/1972);
- **leggibilità**: assicurata nel momento in cui il documento ed i suoi dati sono resi prontamente disponibili in una forma leggibile su schermo o tramite stampa ed è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto al documento leggibile presentato.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono **OBBLIGATI ALL'EMISSIONE** di fatture elettroniche:

- Soggetti passivi IVA residenti, ossia, a titolo esemplificativo, Società di capitali (Srl, Spa e Sapa), Cooperative, Società di persone (Snc, Sas, Ss), professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali, Associazioni riconosciute e non, Fallimenti, ed Enti o soggetti esercenti attività rilevanti ai fini IVA;
- Soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia.

Sono **ESCLUSI DALL'OBBLIGO DI EMISSIONE** di fatture elettroniche:


- **CONTRIBUENTI "MINIMI"** ossia i contribuenti che rientrano nel "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- **CONTRIBUENTI "FORFETARI"** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- **PRODUTTORI AGRICOLO** di cui all'art 34, comma 6, Dpr 633/72.

N.B. Per tali soggetti permane comunque l'obbligo di emissione di fattura elettronica nel caso di prestazioni di servizio e/o cessioni effettuate a favore di Pubbliche Amministrazioni.




L'ITER DELLA FATTURA ELETTRONICA

PRIMA DELL'OBBLIGO



DOPO L'OBBLIGO



- 1) **Formato OBBLIGATORIO per le fatture elettroniche:** tutte le fatture dovranno essere emesse in formato **XML** (*eXtensible Markup Language*). Pertanto sarà opportuno aggiornare il



proprio gestionale in modo tale che sia in grado di generare le fatture non solo in formato PDF ma bensì anche in formato XML (**N.B.** ogni file XML potrà contenere una fattura singola oppure un "lotto" di fatture relative ad un periodo).

Nell'eventualità in cui non si dispone di un gestionale per l'emissione/predisposizione delle fatture di vendita o il gestionale ad oggi utilizzato non offre aggiornamenti tali da poter generare le fatture in formato XML sarà possibile avvalersi di appositi software, che verranno messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, entro il 1° luglio 2018, (app e software da installare su PC).

- 2) **Contenuto della fattura elettronica:** ogni fattura elettronica dovrà contenere le informazioni, obbligatorie, si cui all'art 21 DPR 633/72, i quali per completezza vengono di seguito riportati:
- a. Data di emissione;
 - b. Numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;
 - c. Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
 - d. Numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
 - e. Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
 - f. Numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento. Nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
 - g. Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
 - h. Corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
 - i. Aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di Euro.

La fattura elettronica dovrà inoltre essere corredata delle informazioni necessarie per l'invio al SdI quali l'**indirizzo PEC** del destinatario o il **Codice Univoco** (codice alfanumerico composto da 7 caratteri) **comunicato dal proprio cliente a seconda del metodo da lui scelto per il recapito della fattura elettronica stessa.**

Esemplificando le diverse casistiche:



- Se il destinatario cessionario/committente intenda ricevere la fattura elettronica per mezzo di software da lui identificato nel capo "Codice Destinatario" sarà opportuno inserire il codice univoco fornito dal proprio cliente (es. AB12CD3);
- Se il destinatario cessionario/committente intenda ricevere la fattura elettronica sul proprio indirizzo PEC sarà opportuno inserire nel capo "CodiceDestinatario" il codice convenzionale "0000000" o omettere la compilazione di tale campo, e compilare successivamente il campo "PECDestinataro" con l'indirizzo PEC del cessionario/committente;
- Nell'ipotesi in cui il destinatario cessionario/committente sia un soggetto privato, la sua qualifica di non soggetto di partita IVA sarà riconosciuta dalla sola compilazione del capo "CodiceFiscale" (nulla dovrà essere inserito pertanto nel campo "IdFiscaleIVA"), pertanto il sistema richiederà esclusivamente la compilazione del campo "CodiceDestinatario" il quale dovrà essere valorizzato inserendo il codice convenzionale "0000000".

Nell'eventualità in cui il cliente cessionario/committente non abbia comunicato il proprio Codice Univoco o la propria PEC, sarà sufficiente compilare il campo "CodiceDestinatario" inserendo il codice convenzionale "0000000", affinché la fattura elettronica venga inviata correttamente allo SdI, **dopodiché lo SdI non avrà le informazioni necessarie per inviare la fattura al cliente pertanto rimarrà a disposizione di quest'ultimo sulla propria area riserva sul sito web dell'Agenzia delle Entrate.**

N.B. In caso si opti per la trasmissione per mezzo della Posta Elettronica Certificata è fondamentale sapere che:

- il file XML contenente una o più fatture va inviato come allegato del messaggio di PEC.
- tale canale come indicato nelle specifiche tecniche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per garantire una gestione efficiente della trasmissione il SdI utilizza più indirizzi PEC tramite i quali ricevere i file. La prima volta che il soggetto invia una fattura tramite PEC, utilizza l'indirizzo PEC del SdI pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it (sdi01@pec.fatturapa.it); in risposta a tale prima mail il sistema invia un messaggio di risposta in cui al trasmittente l'indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii.

L'utilizzo di un indirizzo PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del messaggio di posta da parte del Sistema stesso.

Se il processo di invio e ricezione va a buon fine, al mittente vengano recapitate 2 ricevute:

- una di accettazione da parte del proprio gestore di posta;



- una di avvenuta consegna da parte del gestore di posta del destinatario.

N.B. Questa attesta l'avvenuta trasmissione del file al SdI MA NON la correttezza / accettazione dello stesso e quindi la fattura elettronica non può ancora essere considerata emessa!!.

Dette ricevute, infatti, non riguardano l'eventuale scarto del file da parte del SdI e il recapito / impossibilità di recapito della fattura al soggetto ricevente. Tali eventi sono comunicati dal SdI attraverso le apposite ricevute emesse successivamente.

N.B. Oltre ai predetti dati obbligatori, sarà possibile indicare ulteriori dati a discrezione del soggetto coinvolto, quali, ad esempio, codici informatici che consentano la contabilizzazione automatica delle fatture con allocazione specifica a determinati centri di costo o conti contabili ai fini di un'ottimizzazione gestionale dei flussi pervenuti.

- 3) **Firma digitale:** al fine di assicurare l'integrità e l'autenticità di ogni file (contenete una singola fattura o un lotto di fatture) deve essere firmato dal legale rappresentante dell'impresa o dal professionista incaricato attraverso l'apposizione della firma digitale.

L'apposizione della firma digitale può essere apposta mediante l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure mediante firma elettronica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

- 4) **Trasmissione della fattura elettronica al SdI** (Sistema di Interscambio): La trasmissione della fattura o del lotto di fatture al Sistema di interscambio (SdI) può avvenire direttamente dall'emittente oppure per mezzo di un intermediario trasmettitore appositamente incaricato.

Una volta predisposta la fattura elettronica, il file generato può essere trasmesso a SdI utilizzando, in alternativa:

- a. Casella di PEC;
- b. Servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e cioè una procedura web, applicazione utilizzabile da dispositivi mobili e software da installare su PC;
- c. Software disponibili sul mercato;
- d. Sistemi di cooperazione applicativa (SdIcoop);
- e. Sistemi di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo FTP.

Nel caso in cui l'emittente della fattura intenda avvalersi di un sistema di cooperazione applicativa (SdIcoop) o di sistemi di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo FTP dovrà necessariamente accreditarsi ed impostare le regole tecniche di colloquio tra le infrastrutture informatiche dell'emittente e quelle di SdI.

N.B. Per ogni fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche ricevute dal SdI, a seguito di un controllo formale e non relativo al contenuto inserito nella fattura, viene fornito un riscontro (scarto o accettazione) in un lasso di tempo massimo di 5 giorni.



N.B. Nell'eventualità in cui per il file della fattura elettronica o il file del lotto di fatture **SdI emetta una ricevuta di scarto, la fattura o il lotto di fatture verranno considerate NON emesse!!!!; le alternative di cui il soggetto passivo IVA dispone in caso di scarto del file sono:**

- 1) **rinvviare allo SdI il file contenente la singola fattura o il lotto di fatture (con medesimo numero e pari data) modificando solo il numero progressivo attribuito al file XML;**
 - 2) **emettere una nota di credito ai fini interni e rimettere la fattura o il lotto di fatture con numero diverso;**
- 2) **Recapito:** la fattura elettronica è recapitata dal SdI al destinatario cessionario/committente o all'intermediario autorizzato.

La fattura elettronica potrà essere recapitata con le seguenti modalità:

- a. Casella di PEC;
- b. Sistema di cooperazione applicativa (SdIcoop);
- c. Sistemi di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo FTP;
- d. Servizi informatici messi a disposizione e cioè una procedura web, un'applicazione utilizzabile da dispositivi mobili.

N.B. Nell'eventualità si decida di avvalersi dei software messi a disposizione dell'Agenzia per la ricezione delle fatture elettroniche, a differenza di quanto previsto per la trasmissione, sarà necessaria la registrazione al sistema in quanto nel sito web dell'Agenzia dell'Entrate vi sarà un'area riservata a cui si potrà accedere esclusivamente con le proprie credenziale per poter scaricare tutte le fatture elettroniche inviate.

Nel caso in cui la fattura elettronica venga recapitata esclusivamente sull'apposita area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio per un soggetto privato, soggetto passivo IVA il quale ha scelto quale metodo di recapito delle fatture la casella di posta elettronica PEC, ma quest'ultima risulta piena o inattiva oppure il "CodeceDestinatario" non sia attivo o funzionante) **il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.**

Tutti i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI rimarranno disponibili nell'area riservata del contribuente sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.



- 6) **Registrazione fatture attive e passive elettroniche:** Non sussiste l'obbligo di annotazione in un registro sezionale apposito ma è consigliabile per individuare correttamente gli adempimenti conseguenti.
- 7) **Conservazione fiscale:** Le fatture elettroniche che transitano per il SdI:
- sono archiviate dall'Agenzia delle Entrate per consentirne la consultazione e l'eventuale conservazione elettronica nonché l'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate stessa e della Guardia di Finanza. La consultazione dei dati, da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza è consentita solo dopo aver preventivamente formalizzato apposita comunicazione al contribuente;
 - possono essere conservate elettronicamente, ai sensi del DM 17.6.2014, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, previa adesione all'accordo di servizio disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia. L'adesione a tale servizio di conservazione ed il successivo utilizzo del servizio sono consentiti sia direttamente che tramite un intermediario, anche diverso da quelli individuati dall'art. 3, DPR n. 322/98 (ossia, diversi dai soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni tramite Entratel), appositamente delegato dal cedente / prestatore o acquirente/committente.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche previste: i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

La comunicazione di cui sopra è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

Per le sole fatture emesse in formato elettronico, le comunicazioni di cui sopra possono essere sostituite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura

RIPRODUZIONE VIETATA



emessa, in formato elettronico per mezzo di un file nel formato XML, e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con indicando un codice convenzionale "XXXXXXX".

REGISTRAZIONE AI SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (CIRCOLARE A.E. 8/2018)

N.B. Al fine di agevolare le varie fasi della fatturazione elettronica si consiglia l'accreditamento ai servizi dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entrate per i soggetti passivi IVA secondo l'ITER descritto nella nostra circolare n. M-19 del 2017 – Entratel - Fisconline)

ABOLIZIONE SCHEDA CARBURANTE

Con la legge di Bilancio 2018 è stata altresì sancita l'abolizione, a decorrere dal 1° luglio 2017, della Scheda Carburante, pertanto **i soggetti passivi IVA per poter godere della detrazione dell'IVA e deduzione del costo sugli acquisti di carburante** (benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione) **dovranno sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:**

- **Acquisti documentati da fattura elettronica;**
- **Pagamenti con metodi tracciabili.**

La **fattura elettronica** per l'acquisto di carburante potrà essere emessa alternativamente sottoforma di fattura immediata (una fattura per ogni singolo rifornimento) oppure fattura differita (fattura riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente entro il 15 del mese successivo).

Tra gli elementi individuati come obbligatori da indicare in fattura, con specifico riferimento ai carburanti, non figura più, ad esempio, la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati i rifornimenti (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece precedentemente previsto per la c.d. "scheda carburante".

Ne deriva che gli elementi indicati (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio quale ausilio per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità in relazione al principio di inerenza.

I metodi/strumenti di pagamenti tracciabili impiegabili sono:

- 1) assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- 2) elettronici tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
 - addebito diretto;
 - bonifico bancario o postale;
 - bollettino postale;



- carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Al fine di agevolare l'acquisto di carburanti per i soggetti passivi IVA, è possibile avvalersi di:

Carte carburanti

Le **carte carburanti** sono carte di credito o prepagate utilizzate nei contratti c.d. di "netting", laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Tale sistema è da considerarsi valido solo qualora i rapporti tra gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento sopra indicati e la società petrolifera periodicamente emetta fattura elettronica per i rifornimenti effettuati.

Buoni benzina

I **buoni carburante** rappresentano uno strumento di pagamento con cui è possibile acquistare carburante e possono essere alternativamente:

- emessi dalla compagnia petrolifera (anche sottoforma di carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono all'acquirente di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti. **In tal caso la fattura elettronica va emessa al momento della cessione / ricarica;**
- buono / carta che consente di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, c.d. "pompe bianche") ovvero di acquistare più beni / servizi.

PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI IN AMBITO DI APPALTI PUBBLICI

Con la legge di Bilancio 2018 è stato altresì introdotto l'obbligo di documentare con fattura elettronica le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese presenti nel quadro di un sottostante contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi .

N.B. Anche nelle fatture elettroniche di cui sopra (cioè quelle che regolamentano il rapporto tra appaltatore e sub-appaltatore) andranno obbligatoriamente riportati i Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG) relativi all'Appalto pubblico in oggetto.



Al fine di meglio comprendere tale casistica si riporta un esempio:

L'impresa A è aggiudicataria di un appalto con la Pubblica Amministrazione X ed, funzionalmente, perfeziona contratti di sub-appalto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere: i) le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55 – prestazioni effettuate nei confronti di soggetti PA); ii) le prestazioni rese da B e/o C ad A, in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate, dovranno essere regolate mediante emissione di fattura elettronica a partire dal 01/07/2018.

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto sub-sub appaltatore (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto nei confronti di A, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, con particolare riferimento alle possibilità tecnologiche relative al ciclo attivo e passivo di invio e ricevimento delle fatture che lo Studio sta valutando di offrire alla clientela.

Distinti saluti